

## **CRONOLOGIA "CASO GLADIO": fatti e misfatti!**

08/02/95 L'Ass. Italiana Volontari S/B comunica alla stampa le iniziative prese (querelle a PRC e Cossutta) e segnatamente:

*7. Ordinanza di archiviazione del GIP d.ssa Angelica DI SILVESTRE..*

---

### **TRIBUNALE DI UDINE**

#### **UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**N. 2504/94 R.G.N.R., ORDINANZA**

**N. 1291/95 R.G.GIF DI ARCHIVIAZIONE**

**IL G. I. P. d.ssa Angelica DI SILVESTRE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dd. 18/12/1995, in Camera di Consiglio a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalle p.o. del proc. n. 2504/94 R.G.N.R., avviato dalle querelle di numerosi aderenti all'Associazione STAY - BEHIND, per diffamazione ed altro.

Rivalutati gli atti ed esaminati i documenti dimessi dalla difesa delle parti opponenti.

Premesso che con l'opposizione è stata richiesta la prosecuzione delle indagini preliminari con specifica indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, rappresentato da quanto ritenuto - in atti ufficiali del potere esecutivo - in ordine alla legittimità ed alle funzioni e scopi dell'organizzazione "GLADIO".

Tra gli atti da acquisire sono stati indicati dagli opposenti 1) il rapporto della commissione parlamentare di controllo servizi di sicurezza doc. XLVIII - n. 1/4. 3. 92 X° legislatura - atto già esistente nel fascicolo in allegato alla memoria 29/12/1994 dell'avv. O. Romano difensore di Andrian Castone - 2) una serie di documenti dimessi dalla stessa difesa delle p.o., che si intendono acquisiti in atti e pertanto utili alla valutazione.

Ritenuto quindi che gli ulteriori elementi di prova indicati dagli opposenti sono già in atti; che l'oggetto dell'ulteriore investigazione si sovrappone in sostanza alla rivalutazione - richiesta dalle p. o. - della sussistenza del dolo del reato.

#### **OSSERVA**

IL P.M. aveva fondato la-propria richiesta di archiviazione sulle seguenti considerazioni: "Indiscutibile appare la configurabilità dell'elemento materiale del delitto di diffamazione stante la oggettiva idoneità delle frasi più sopra riportate a ledere il bene giuridico della reputazione e la circostanza dell'effettiva comunicazione a più persone che si realizza con l'affissione di volantini idonei a rientrare nel concetto di "stampato" secondo costante giurisprudenza della suprema corte;

più articolata e complessa appare la valutazione in ordine alla configurabilità del dolo del delitto in questione; orbene è noto che in generale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, senza che alcun rilievo assumano le sottostanti ragioni (cfr. cass., sez. V^, sentenza n. 185119 del 1990); esiste tuttavia anche altro indirizzo giurisprudenziale del medesimo collegio, sulla scorta del quale si è affermato che, nei delitti contro l'onore, "sebbene non sia richiesto un dolo specifico, è pur sempre necessaria la volontà dell'evento, che è quella di recare offesa all'altrui patrimonio morale, intenzione normalmente insita nella stessa volontà dell'azione lesiva, salvo casi particolari in cui la peculiarità della vicenda lasci intravedere che il fine perseguito è diverso dall'offesa (cfr. Cass., sez. V^, sentenza n. 157440 del 1983)-

un "peculiarità" della vicenda, nel senso richiamato dalla citata pronuncia giurisprudenziale, emerge in primo luogo dalla circostanza che il volantino è opera dei responsabili di un partito politico e, richiama quanto affermato, nel corso di una trasmissione televisiva, da uno dei massimi esponenti di detta compagine, il sen. Cossutta, conseguendone che la vicenda va subito collocata nell'ambito di una questione di "lotta politica", vieppiù tenendo presente che l'esistenza della struttura, le motivazioni della sua creazione e la legittimità dei compiti affidati alla medesima, difesi e sostenuti da partiti politici che hanno avuto la responsabilità del governo del paese per lungo periodo è divenuto argomento di discussione politica; ma non basta, in quanto sulla natura e liceità della struttura (ed in particolare in merito all'operato almeno di parte degli appartenenti alla medesima) si sono svolte complesse ed articolate indagini dell'autorità giudiziaria, come emerge dalla lettura delle documentazioni trasmesse, a richiesta di questo P.M., dall'A.G. di Padova.

orbene, come può leggersi nella relazione alla commissione parlamentare sulle stragi ad opera dei P.M. presso la Procura Militare di Padova in uno al G.I. di Venezia, e come si evince altresì dalla sentenza di incompetenza del G.I. di Venezia (atti tutti acquisiti in copia al fascicolo), la struttura denominata GLADIO, ovvero "Stay Behind" è apparsa del tutto diversa da quanto prospettato nelle querelle che hanno dato origine al presente procedimento e quanto indicato nella "lettera di congedo" a firma dell'ammiraglio Martini (ossia uno dei due imputati che figurano nella rubrica della sentenza redatta dal G.I. di Venezia); e di tutta evidenza che non è questa la sede per disquisire in ordine alla eventuale rilevanza penale di comportamenti tenuti da appartenenti alla Gladio e men che meno sulla legittimità o non di tale organizzazione, ma solo verificare se la circostanza che in atti ufficiali della magistratura italiana la struttura denominata GLADIO venga indicata come del tutto illecita possa -in qualche modo assumere rilievo in relazione a quanto più sopra evidenziato in merito al problema della configurabilità del dolo; non è quindi irrilevante richiamare brevemente talune delle conclusioni cui sono pervenuti il giudice ed i pubblici ministeri suindicati con particolare rilievo alle circostanze secondo cui la struttura:

a) è da considerarsi come non legittimamente creata;

b) non è suscettibile di rientrare negli accordi NATO cui ha aderito l'Italia;

c) ha accolto nelle sue file personaggi che hanno fatto parte della Repubblica Sociale Italiana che ha costituito l'ultima espressione storica del partito fascista la cui ricostituzione (si condivida o meno tale assunto) è penalmente sanzionata dal vigente ordinamento;

d) ha avuto finalità non solo di lotta in caso di invasione dall'esterno di forze nemiche ma anche di contrasto in caso di ascesa di forze politiche di sinistra dall'interno; è tale aspetto quello che assume maggiore rilievo nel caso oggetto di esame ove si abbia riguardo al fatto che in sostanza esponenti un partito di estrema sinistra (rifondazione Comunista) hanno appurato per voce di atti ufficiali di giudici della Repubblica, che è esistita per lungo tempo una struttura clandestina (della cui esistenza almeno un Presidente del Consiglio - l'onorevole FANFANI - non è stato notiziato) che ha avuto tra i suoi scopi quello di ostacolare una presa del potere da parte di partiti e forze della sinistra; una struttura che riceveva finanziamenti da un servizio di sicurezza di un stato estero, interessato a che i partiti della sinistra non prendessero appunto il potere, e che ha previsto tra i possibili comportamenti da porre in essere, per il raggiungimento dei suoi obiettivi il lancio di bombe a mano nelle sedi del P.C.I. di Trieste ed il "pestaggio di preti e militari" al fine di provocare sentimenti anti-comunisti nonché la "provocazione di scontri al fine di far degenerare manifestazioni sindacali (si veda in particolare - al riguardo - il capitolo "Gladio in funzione anti-P.C.I.", di cui alle pagine 11 ss della relazione a firma dei P.M. presso il tribunale militare di Padova e del giudice istruttore di Venezia)- deve quindi riconoscersi che la questione assume dunque una sua particolarità con la conseguenza che l'esame della configurabilità del dolo va approfondito e sotto tale aspetto assumono rilievo le considerazioni esposte in sede di memoria difensiva dal legale dell'indagato ANDRIAN interrogato in relazione ad uno dei procedimenti aperti a seguito della presentazione di una delle querele di cui in premessa; in particolare nella memoria si evidenzia, in primo luogo, che la diffusione dei manifestini è avvenuta nel contesto di una polemica di chiaro sapore "politico" conseguente alle affermazioni televisive del senatore COSSUTTA; ne discende che legittimo appare il richiamo alla valutazione dei canoni del diritto di critica sotto il profilo dell'assenza di parole volgari, della corrispondenza al vero della notizia (quanto meno al "vero" recepitibile da un cittadino che segua le cronache giudiziarie), dell'interesse pubblico della notizia; del resto è pacifico che la giurisprudenza in tema di critica politica si è evoluta nel senso di ritenere legittimo lo stesso, sia pure espresso con particolare "vis polemica" quando non trasmodi in un attacco alla sfera privata della persona e sussista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti (cfr Cass. sez. V<sup>a</sup>, sentenza n. 165883 del 1984)-

né può sottacersi che, sempre in tema di diffamazione, rilievo - nel caso oggetto di esame - assume altresì il disposto dell'art. 596 comma 3 n. 2 c.p. laddove si stabilisce (in tema di c.d. exceptio veritatis) che "... qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità è sempre ammessa ... se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;" orbene da quanto sopra esposto emerge in maniera incontrovertibile che in merito all'attività, quanto meno dei responsabili ai massimi livelli, della struttura

GLADIO, sono stati aperti plurimi procedimenti penali e che si è ritenuto che la struttura medesima (e per essa le persone fisiche che vi hanno aderito) hanno posto in essere (quanto meno sotto il profilo della materialità del reato) plurime violazioni in tema di legislazione sulle armi e munizioni; seppure non si voglia invocare tale norma nella sua integrale portata, con specifico riferimento all'ultimo comma dell'art. 596 citato, nota essendo le "traversie" (e relative polemiche) giurisdizionali delle varie indagini su GLADIO, trasmesse per competenza all'A.G. di Roma è da ritenersi pacifico che la portata "sostanziale" di tale norma si traduce in un ulteriore indebolimento della configurabilità dell'elemento psicologico del reato-

l'argomentare sin qui sviluppato, peraltro, non autorizza di per se a ritenere, specularmente, tutti i querelanti come persone che con tutta probabilità hanno cospirato contro la Costituzione macchiandosi di gravi colpe, quanto meno sotto un profilo morale (se non proprio di penale rilievo); certamente suscita perplessità, per quanto potuto accertare, l'affermazione del LANDRISCINA (uno dei querelanti) laddove afferma che non gli è mai stato nemmeno chiesto se e quale credo politico avesse, tuttavia deve parimenti rilevarsi come appaia plausibile (e non contraddetto, da quanto sin qui esposto) che parte degli aderenti abbia sinceramente ritenuto di aderire ad una struttura (di marcato "indirizzo politico" certamente) ma finalizzata all'esecuzione di compiti che parevano del tutto legittimi di per sé, a prescindere dalla legittimità o meno della creazione della struttura, quale quello di aiutare - in caso di invasione straniera - personalità di spicco ad "espatriare" fuggendo al sicuro; ed infatti emerge dal contenuto della sentenza di incompetenza del G.I. di Venezia in rinvenimento di un "appunto" di epoca recente sulla base del quale si individuava l'esistenza di più "zone" (ovvero se ben si è inteso) di "fasce di appartenenza" alla struttura, plasticamente contrassegnate dai colori verde, giallo e rosso, man mano che ci si avvicinava al "nucleo essenziale" della GLADIO, con possibilità (per i singoli appartenenti) di "promozione" da una "fascia" all'altra dopo avere dato prova di efficienza e di fedeltà ai principi della GLADIO; ne è conseguita una valutazione, da parte della citata A.G. - di - particolare, riprovazione per i "vertici" della struttura ma con il corrispettivo riconoscimento di una probabile "buona fede" (nel senso più sopra accennato) di parte almeno degli aderenti, tra i quali verosimilmente gli odierni querelanti, da collocarsi verosimilmente nell'area "verde"; il che spiega anche il forte risentimento che caratterizza il contenuto delle querele (e che ha indotto addirittura alla creazione dell'associazione volontari Stay-Behind)- da quanto sin qui detto, dunque, si desume una carenza strutturale dell'elemento psicologico del reato, quanto meno nei limiti delineati del disposto dell'art. 125 delle norme di attuazione, in riferimento alla inidoneità degli elementi di indagine a sostenere l'accusa in giudizio, conseguendone la necessità di richiedere l'archiviazione per l'ipotizzato delitto di diffamazione discende che anche sotto tale profilo va richiesta l'archiviazione-

All'udienza in Camere di Consiglio dd. 18/12/1995 il P.M. si è riportato alla richiesta di archiviazione già formulata.

Nella opposizione proposta l'argomentazione principale delle p.o. è il richiamo di una serie di atti ufficiali della Repubblica dai quali emerge "la piena legittimità -della struttura costituita in determinate circostanze storiche e progressivamente confluita in un contesto operativo strettamente collegato alla pianificazione militare dell'Alleanza Atlantica".

"Il Governo ritiene non possa essere messa in dubbio l'opportunità dell'iniziativa di prevedere una struttura clandestina di resistenza e della sua conformità all'ordinamento giuridico - costituzionale-" (passi tratti dalla relazione prodotta dal Presidente del Consiglio X. leg. doc. XXVII n.6).

A conferma della legittimità dell'organizzazione e della :funzione di servizio alla difesa della Nazione svolta dai querelanti, che avevano fatto parte dell'organizzazione, vi sono i fogli matricolari, conformi al giudizio espresso dall'Avvocatura dello Stato, sul carattere militare dell'organizzazione.

Va subito - e chiaramente - detto che la richiesta di archiviazione del P.M. e il conseguente decreto emerso da questo G.I.P. il 9/5/ 1995, non presuppongono alcun giudizio di illegittimità - anche solo in termini-dubitativi della organizzazione "GLADIO". Né può essere posta in dubbio la funzione di difesa al servizio della Nazione che gli odierni querelanti hanno svolto, funzione ben evidenziata da tutti gli atti dimessi dagli oppositori e da quelli già acquisiti al fascicolo e in particolare dal decreto del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma dd. 8/7/1994.

Come sottolineato dal P.M. - peraltro - la assoluta peculiarità della vicenda, emerge sia dalla pronuncia di diverse A.O. (e si fa riferimento non tanto alla sentenza dichiarativa di incompetenza del G.I. del Tribunale di Venezia, quanto alla richiesta della Procura della Repubblica di Roma dimessa dagli stessi oppositori) che dalla stessa lettura della relazione del Comitato Parlamentare, Doc .XLVITI n.l, X leg. presentata il 4/3/92, come non sia definitivamente chiarita la esistenza di deviazioni nell'attività di Servizi di Informazione e Sicurezza e nella struttura "GLADIO" - o meglio in parte di essa-.

La relazione citata, nelle sue conclusioni, da atto dei suoi limiti di contenuto e metodologici, che richiama "anche in ragione del fatto che sono tuttora in corso di svolgimento, indagini e procedimenti giudiziari, non solamente sulla organizzazione Gladio ma anche sulle deviazioni verificatesi o che si sarebbero verificate nell'attività di settori dei servizi di informazione e sicurezza". La relazione avverte quindi che le conclusioni non hanno pretesa di definitività.

La richiesta della procura, della Repubblica di Roma e il decreto delCollegio per i reati ministeriali, da un lato rilevano che "la struttura Stay Behind di per sé stesso non appariva né appare oggi caratterizzata da elementi che integrano ipotesi di reato da parte dei responsabili e/o componenti della struttura" (che va quindi inquadrata "almeno in via ufficiale" nell'ambito dell'attività interna dello Stato) ma dall'altro osservano che "non pochi elementi, soprattutto documentali, inducono a ritenere che la struttura (o parte di essa) possa essere stata impiegata in modo deviato e cioè per finalità diverse da quelle istituzionali" (vedasi fg.6 e 8 del decreto del Tribunale per i reati ministeriali).

Il decreto del Tribunale riporta quindi gli elementi documentali e testimoniali che sosterrebbero l'inquietante ipotesi di deviazione di parte della struttura STAY BEHIND.

Vi è poi da tener presente la relazione della Commissione Stragi: la contestazione fatta dalla parte opponente sulle modalità con le quali si pervenne alla pronuncia di quell'Organo, non tolgono significato al richiamo della Relazione fatta dal. P.M.

Infatti - attesoché non è certo in questo procedimento che si deve né si può entrare nel merito della legittimità dell'organizzazione Gladio - ciò che conta non è il merito e il fondamento di quanto ritenuto dalla Commissione Stragi, ma il fatto che vi sia una pronuncia di un organismo ufficiale dello Stato.

E' quindi evidente che in atti ufficiali sia della magistratura Italiana che del potere esecutivo e legislativo si fa riferimento ad una possibile deviazione della struttura Gladio e a possibili fini illeciti.

Ne consegue che il contenuto del manifesto va correttamente inserito nell'ambito di quel dibattito politico - aspro - che non era diretto evidentemente a colpire chi - per spirito di servizio - e per dovere - fece parte dell'organizzazione, ma che era finalizzato a richiedere chiarezza su vicende importanti dello Stato. Che al di là delle valutazioni giuridiche vi sia stato uno scontro, tra forze politiche, proprio sulla valutazione di legittimità o meno della struttura Gladio, risulta del tutto chiaro proprio dalla Relazione del Comitato parlamentare doc. XLVIII n. I laddove (in note a) e c) fg. 103 e 106 del doc.) si riportano opposte tesi dell'on. Tortorella.

Il manifesto del gruppo politico Rifondazione Comunista, va pertanto inserito nel clima di scontro politico esistente - in modo più accentuato nel momento della sua pubblicazione - sulle vicende della struttura "GLADIO" con la conseguenza che non appare ipotizzabile una volontà offensiva diretta contro coloro che - come gli oppositori - erano stati chiamati a far parte dell'organizzazione "GLADIO"

P.Q,M

Letti gli artt .409 e seg

c.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento n. 2504/94 R.G.N.R. e n.1291/95 R.G. GIP e ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Udine, li 4marzo 1996

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

R. Laura GUADAGNI

IL G.I.P.

d.ssa Angelica DI SILVESTRE

Depositata in cancelleria il 5/3/1996



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
R. Laura GUADAGNI